



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

**AREA VIGILANZA**

Ordinanza Numero 2 del 14/01/2017

Prot. 456

Oggetto: **OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI MONTAGNA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIENA, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO OPPURE DI CIRCOLARE, DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI**

## **IL RESPONSABILE DELLA VIABILITA'**

**PREMESSO** che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali, nello specifico quelle di montagna (Oliena – Monte Corrasi, viale Sardegna)

**PREMESSO** che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;

**PREMESSO** che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade su indicate gestite da questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli;

**PREMESSO** che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dall'art. 122 fig.11 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. (DPR.16.12.92 n.495), debitamente posizionato da parte degli addetti alla manutenzione su ogni tratto di strada interessato dalle criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada:

**PREMESSO** che lungo la strada comunale Viale Sardegna Oliena- Monte Corrasi durante il periodo invernale vi è un afflusso di veicoli che raggiungono le zone di montagna e l'albergo ENIS e le particolari condizioni climatiche, nonché la particolare conformazione delle strade per la presenza di alcuni tratti con pendenze elevate ed esposizioni sfavorevoli, per lo scioglimento del ghiaccio anche se trattate con sale e ghiaino, causano spesso blocchi della circolazione con gravi conseguenze per la incolumità pubblica delle persone;

**CONSIDERATO** che a causa della imprevedibilità di particolari fenomeni atmosferici peraltro molto frequenti in questo periodo, che causano la formazione improvvisa di ghiaccio in presenza di piogge con temperature

del suolo molto fredde, con la impossibilità da parte degli operatori addetti allo spandimento di sale e ghiaino di svolgere correttamente il servizio;

**CONSIDERATO** che tali fenomeni causano grave pericolo per la incolumità pubblica soprattutto lungo le sopraccitate strade molto trafficate dagli escursionisti e turisti;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**RICHIAMATO** il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a) b) e) comma 5 lettera d) e art. 7 del D.L.vo 30.04.92 n° 285

**VISTO** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

**VISTA** la L. 29/07/2010 n. 120

**VISTA** il D.Lvo 267/2000

### **ORDINA**

- Per il periodo compreso tra il 14 gennaio ed il 14 aprile 2017, l'obbligo di circolare sulle strade di montagna, come indicate in premessa, del comune di Oliena con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio (pneumatici termici) o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antidrucciolevoli (catene);

- Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;

- Di disporre a tutti gli automobilisti in transito nelle strade comunali del comune di Oliena ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da parte degli addetti alla viabilità

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante la prescritta segnaletica e tramite gli organi di informazione.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285

### **AVVERTE**

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è

impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della SARDEGNA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza va notificata a:

Albo/Cittadinanza

Carabinieri Oliena

Polizia Municipale Oliena

Ufficio Tecnico oliena

Il Responsabile dell'Area

Filippo Secchi

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di Oliena.